ATTI PUBBLICATI

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **6202/2017**

Protocollo: **171425/2017**
Titolario/Anno/Fascicolo: **7.4/2017/174**

In Pubblicazione: dal **17/7/2017** al **1/8/2017**

Struttura Organizzativa: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: **COMUNE DI CUGGIONO. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A.) DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT, DOCUMENTO "CASCINE – SCHEDE NORMATIVE", RISPETTO AI SITI RETE NATURA 2000 "TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE" (IT2010014 SIC) E "BOSCHI DEL TICINO" (IT2080301 ZPS) AI SENSI DELL'ART. 25 BIS DELLA LR 86/83.**

Documenti: Testo dell'Atto

Annulla

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile qui).
Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile qui).

Portale Istituzionale

- Chi Governa
- Conosci la Città Metropolitana
- Albo Pretorio On-Line
- Amministrazione trasparente
- Il Territorio e i Comuni
- Servizi On-Line
- Siti Tematici

Questo sito web utilizza i cookie al fine di migliorarne la fruibilitÃ . Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta l'uso dei cookie.
Per maggiori informazioni consulta la nostra Cookie policy.

Città
metropolitana
di Milano

Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico
Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.6202/2017 del 13/07/2017 Prot. n.171425/2017 del 13/07/2017
Fasc.7.4 / 2017 / 174

Oggetto: Comune di CUGGIONO. Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) della Variante al Piano delle Regole del PGT, documento " Cascine – Schede normative", rispetto ai Siti Rete Natura 2000 " Turbigaccio, boschi di Castelletto e lanca di Bernate" (IT2010014 SIC) e "Boschi del Ticino" (IT2080301 ZPS) ai sensi dell'art. 25 bis della LR 86/83.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Premesso che:
- con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", la Città metropolitana dal 1° gennaio 2015 è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- il c. 44 dell'art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il c. 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane;

Richiamate pertanto:
- la L.R. 8 luglio 2015, n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 12 ottobre 2015, n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i;

Visti e richiamati:
- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera n. 2 del 22/12/2014, atti 261846/1.10/2014/29 ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con Deliberazione Consiglio Metropolitano n. 35 del 23/05/2016 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni ed in particolare l'art. 11, comma 5;

Richiamati:
- il decreto del Sindaco Metropolitano n. 282 del 16/11/2016 con il quale sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano;
- il decreto del Sindaco metropolitano n. 106 del 20/04/2017 di approvazione degli "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2017", che prevede l'ob. 16354 riferito al Programma PG0801, alla Missione 8 e al CdR ST080;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2017-2019) della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le Direttive impartite a riguardo;

Verificata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 205 del 29/06/2015 secondo cui la competenza ad emanare la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) dei progetti soggetti a VIA di competenza provinciale è del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21/05/1992 (detta "Habitat") "*Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*", che all'art. 6, comma 3, sancisce la necessità di una opportuna Valutazione di Incidenza per qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione dei Siti, che possa avere incidenze significative sui Siti Rete Natura 2000;

Visto il DPR n. 357 dell'8/09/1997 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*" e s. m. i., che recepisce la suddetta Direttiva Comunitaria nella normativa nazionale;

Vista la DGR n. 7/14106 dell'8/8/2003 "*Elenco dei proposti Siti di Importanza*

Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza" e s. m. i., che disciplina la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per la Regione Lombardia;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, che, agli artt. 33 c. 2 e 37, sancisce che la stessa esercita le funzioni fondamentali delle Province stabilite dall'art. 1 comma 85 della L. n° 56 del 7 aprile 2014, tra cui la tutela e valorizzazione dell'ambiente, e le altre funzioni in materia di governo del territorio di beni paesaggistici già attribuite alla Provincia;

Visto che alla Città metropolitana è attribuita la competenza ad esprimere il Giudizio in ordine alle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi, in questo caso in particolare dell'art. 4, comma 5 della L.R. n. 5/10 e s.m.i., oltre che dell'art. 25 bis della L.R. 86/83 e degli allegati C e D della DGR n. 7/14106 dell'8/8/2003;

Attestato che la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia sopra richiamata riporta all'art. 8 dell'Allegato C che l'approvazione degli interventi di cui all'art. 6 è condizionata all'esito positivo della Valutazione di Incidenza e che ne deriva, pertanto, che la Valutazione di Incidenza e le sue eventuali prescrizioni risultano vincolanti, pena la nullità dell'atto;

Preso atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita, Direttore del Settore Pianificazione territoriale e Programmazione delle Infrastrutture e che l'istruttoria è stata svolta dal dott. Stefano Gussoni;

Premesso che il Comune di Cuggiono mediante D.G.C. n. 132 del 15/12/2016 ha dato avvio al procedimento di Variante del Piano delle Regole denominata "Cascine – Schede normative" e, contestualmente, alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante stessa;

Richiamato che il Responsabile del Servizio azioni per la sostenibilità territoriale, mediante lettera del 19/06/2017, prot. Città Metropol. n. 148158, inviata al Comune di Cuggiono ha richiamato la necessità di sottoporre la Variante in oggetto alla procedura di Valutazione di Incidenza;

Preso atto che il Comune di Cuggiono mediante lettera del 22/06/2017, prot.com. n. 9204, prot. Città Metropol. n. 160032 del 3/07/2017, ha presentato formale istanza per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) con allegati, tra gli altri documenti, il Rapporto Preliminare, il parere obbligatorio dell'Ente Gestore (Parco Lombardo della Valle del Ticino), lo Studio di Incidenza (impropriamente intitolato Valutazione di Incidenza) e gli elaborati relativi a detta Variante puntuale;

Sottolineato che la L.R. n. 86 del 30/11/83 all'art. 25bis, come modificato dalla L.R. n. 12 del 4/8/11, definisce che la Valutazione di Incidenza di tutti gli atti del Piano di Governo del Territorio e sue Varianti venga effettuata anteriormente all'adozione del Piano;

Considerata quindi la suddetta documentazione prodotta dal Comune, atteso che l' approvazione degli strumenti urbanistici comunali e la relativa verifica di conformità degli

stessi alla vigente legislazione, sia per quanto attiene ai contenuti che agli aspetti procedurali e di legittimità, è posta in capo all'Amministrazione comunale;

Indicato che la valutazione ha riguardato i Siti Rete Natura 2000 *"Turbigaccio, boschi di Castelletto e lanca di Bernate" (IT2010014 SIC),* e *"Boschi del Ticino" (IT2080301 ZPS)*, ricadenti in parte sul territorio comunale di Cuggiono;

Considerati i contenuti dell'attività istruttoria di seguito riportati nei punti 1 e 2:

1. Contenuto della Variante puntuale al PGT di Cuggiono, relativa al Piano delle Regole – Documento Cascine – Schede normative.

La Variante nasce dalla necessità di aggiornare il PGT allo stato di fatto in merito all' avvenuta dismissione dell'attività agricola di una porzione dell'insediamento rurale sito nei pressi di Castelletto, lungo la via Alzaia Grande n. 4, denominato Cascina Arconati e ubicato all'interno del perimetro del Parco Regionale della Valle del Ticino.
Detto insediamento rurale è localizzato lungo la sponda occidentale del canale Naviglio Grande, in sponda destra, su di una porzione di territorio esterna al limite di Iniziativa Comunale (IC).
Più precisamente, l'insediamento si trova all'interno del Parco Naturale della Valle del Ticino e all'interno sia del SIC che della ZPS di cui si tratta, pertanto le trasformazioni sull'insediamento devono essere coerenti con i Piani di Gestione di questi territori, redatti dall'Ente Gestore, cioè il Parco del Ticino.
Il Piano Territoriale di Coordinamento(PTC) del Parco prevede che i Comuni definiscano nel proprio PGT una normativa specifica per gli insediamenti rurali dimessi, che nel caso del PGT del Comune di Cuggiono è contenuta in un fascicolo allegato al Piano delle Regole, denominato: "Cascine – Schede Normative". La Variante è appunto volta a all' inserimento di una porzione della Cascina Arconati nel suddetto elenco degli insediamenti rurali dismessi.
La variante non introduce altri nuovi contenuti rispetto allo strumento urbanistico vigente, tuttavia alcuni elaborati sono interessati da informazioni aggiuntive circa il riconoscimento dell'insediamento rurale dismesso.
Questi elaborati, facenti parte del Piano delle Regole, risultano essere la Tavola 13 " *Disciplina del territorio*" oltre al suddetto fascicolo monografico "Schede Normative" relativo agli insediamenti rurali dismessi, nel quale si inserisce una nuova scheda, in cui è descritta la porzione del complesso edilizio oggetto di dismissione ed i singoli edifici che lo compongono, per i quali sono disciplinate le modalità di intervento e le funzioni insediabili.
Inoltre, per rendere coerenti gli elaborati del PGT, le variazioni sugli insediamenti rurali dismessi, vengono riportate anche sulla Tavola 12 "*Carta degli obiettivi e delle previsioni urbanistiche*" del Documento di Piano.
La variante in oggetto non introduce alcuna previsione che abbia ricadute sul consumo di suolo.

2. Valutazione di incidenza ambientale

Lo **Studio di Incidenza (SdI),** inserito nella V.A.S. **e** impropriamente intitolato Valutazione di Incidenza, esprime la valutazione che detta Variante puntuale non introduce perdita di aree, né limitazione di connessione tra habitat protetti ed elementi della RER,

che non comporta impatti sulla consistenza delle specie tutelate o sulla qualità ecosistemica in generale, in quanto agisce sui possibili usi di edifici già esistenti, nei limiti determinati dal PTC del Parco Naturale Lombardo della Valle del Ticino.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti in oggetto, nel proprio parere obbligatorio ha verificato che il PTC del Parco Naturale della Valle del Ticino nel proprio azzonamento individua l'insediamento oggetto della Variante all'interno della zona C1 "Zone Agricole e Forestali a prevalente interesse faunistico".
Inoltre considera che con la dismissione si ammette la possibilità di recupero e di cambio di destinazione d'uso degli edifici originariamente rurali, in coerenza con quanto previsto dal PTC del Parco e che il Rapporto Ambientale suggerisce di adottare alcune cautele in riferimento alla qualità ambientale del contesto.
In particolare, per la componente flora fauna e biodiversità indica che le eventuali opere a verde e di mitigazione devono essere effettuate tenendo conto dell'arricchimento ecosistemico dell'immediato contesto, per la componente rumore che vengano prese le dovute cautele al fine di limitare le emissioni acustiche e in merito alla componente mobilità e trasporti che vi sia elevata compatibilità dei percorsi di accesso con i caratteri ambientali e paesaggistici, soprattutto in termini di velocità di percorrenza e attenzione alla fruizione cicloturistica.
L'Ente Gestore ritiene che il riconoscimento della dismissione non vada ad interferire con siti ed habitat di interesse comunitario, fatta salva in seguito la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza che dovrà essere attivata in sede di progetto di recupero.
In conclusione, dà quindi un parere di incidenza positiva a condizione che:

- vengano recepite nella scheda di indirizzo dell'insediamento le misure di cautela proposte dal rapporto preliminare;
- sia inserita nella scheda la necessità di sottoporre il progetto di recupero a successiva Valutazione di Incidenza o verifica di assoggettabilità.

La Città Metropolitana di Milano, Ente competente per la Valutazione di Incidenza, in ambito di istruttoria ha rilevato che i Siti in oggetto sono di livello continentale, come ha confermato l'inserimento di questo territorio tra i siti del Programma "Man and Biosfere" (MAB) dell'UNESCO. In particolare essi svolgono un'importante funzione di corridoio biologico, una funzione di "sorgente" essenziale per l'irradiamento e la colonizzazione verso siti esterni da parte di molte tra le specie più mobili (in particolare Uccelli e Mammiferi) ed il mantenimento di discrete popolazioni di specie minacciate a livello europeo (es. Ardeidi).
Essi risultano tra i Siti più ricchi dell'intera Lombardia pianeggiante ed infatti presentano complessivamente ben 11 habitat di interesse comunitario presenti nell'allegato I della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, 36 specie animali (Mammiferi, Rettili, Anfibi, Pesci e Invertebrati) presenti nell'allegato II della medesima direttiva e 49 specie avicole dell' allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE. Tra gli altri si vogliono ricordare lo storione cobice (*Acipenser naccarii*), specie prioritaria, la testuggine palustre (*Emys orbicolaris*), il coleottero cervo volante *(Lucanus cervus*), il martin pescatore (*Alcedo atthis*), il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) e, tra i diversi pipistrelli, il barbastello occidentale (*Barbastella barbastellus*).
L'elevato valore ecologico presente sul terreno comunale e nel contesto rende di conseguenza necessario un elevato grado di attenzione agli aspetti ambientali, in particolare verso le connessioni ecologiche esistenti.
Gli elementi della Rete Ecologica Provinciale (REP) rilevati sul territorio di Cuggiono

sono i seguenti:
- La matrice naturale primaria, affiancata dalla fascia di naturalità intermedia, parzialmente corrispondente, lungo la valle del Ticino, ad un corridoio primario della Rete Ecologica Regionale (RER), oltre ad elementi di I° livello, sempre della RER, che travalicano verso oriente il Naviglio Grande;
- Un corridoio ecologico secondario, ad andamento sud-ovest nord-est, posto lungo il confine comunale nord-occidentale, condiviso con Robecchetto con Induno;
- Un altro corridoio ecologico secondario, ad andamento tendenzialmente nord-sud, posto lungo il confine col comune di Inveruno;
- Un principale corridoio di corso d'acqua rappresentato dal Naviglio Grande;

Nel corso dell'istruttoria si è avuto modo di condividere le valutazioni espresse dallo SdI e dall'Ente Gestore. Si è preso atto, infatti, che la Variante è puntuale e unicamente volta all' inserimento di una porzione della Cascina Arconati nell' elenco degli insediamenti rurali dismessi del Comune di Cuggiono e agisce solo sui possibili usi di edifici già esistenti, nei limiti determinati dal PTC del Parco Naturale Lombardo della Valle del Ticino.
L'unico aspetto che necessita particolare attenzione è il fatto che la cascina si trova all'interno del Parco Naturale della Valle del Ticino e all'interno dei Siti Rete Natura 2000 *"Turbigaccio, boschi di Castelletto e lanca di Bernate"* (IT2010014 SIC) e *"Boschi del Ticino"* (IT2080301 ZPS).
In ogni caso non vi sono ricadute sul consumo di suolo, né si ravvisano interferenze con le connessioni ecologiche o con la qualità ecosistemica del contesto.
In conclusione, per quanto riguarda la Variante del PGT in oggetto si valuta che siano da escludere impatti diretti ed indiretti sui Siti Rete Natura 2000, benchè siano opportune alcune attenzioni preventive.
In questo senso, risultano condivisibili le precauzioni indicate dal Rapporto Ambientale della VAS e riprese dal parere dell'Ente Gestore, sia in merito alle eventuali opere a verde, che alla componente rumore e alla mobilità.

Ritenuto, sulla base dell'intera documentazione pervenuta, degli esiti dell'istruttoria tecnica e delle motivazioni sopra espresse, di poter rilasciare il parere di **Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)** relativa alla Variante di PGT;

D E C R E T A

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., **Valutazione di Incidenza Positiva** della Variante puntuale al Piano delle Regole del PGT del Comune di Cuggiono**,** "Documento Cascine – Schede normative", ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sui Siti Rete Natura 2000 *"Turbigaccio, boschi di Castelletto e lanca di Bernate" (IT2010014 SIC)* e *"Boschi del Ticino" (IT2080301 ZPS)*, **a condizione** che siano rispettate le seguenti **prescrizioni**:

1. vengano recepite nella scheda di indirizzo dell'insediamento le misure di cautela proposte dal rapporto preliminare in merito alle componenti flora, fauna e biodiversità, rumore, mobilità e trasporti;
2. eventuali piantumazioni dovranno fare esclusivo utilizzo di specie vegetali autoctone;
3. sia inserita nella scheda la necessità di sottoporre il progetto di recupero all'attenzione del Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore del Siti Rete Natura 2000 entro cui ricade la Cascina Arconati, per verificare l'eventuale attivazione della

procedura di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.).

Si trasmette il presente provvedimento:
- al Comune di Cuggiono, all'Autorità Competente VAS e al Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti Rete Natura 2000 *"Turbigaccio, boschi di Castelletto e lanca di Bernate" (IT2010014)* e *"Boschi del Ticino" (IT2080301)*, per gli adempimenti di competenza;
- al Consigliere delegato per materia della Città metropolitana di Milano, per opportuna conoscenza.

Il presente provvedimento viene pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT a rischio medio.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture.

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge.

Il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale
e Programmazione delle Infrastrutture
(Dott. Emilio De Vita)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate